

Sospensione mutui per gli eventi metereologici che hanno colpito il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 – PROROGA STATO DI EMERGENZA

Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, è stata prevista la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza nelle province interessate dagli eventi metereologici verificatisi nel mese di settembre 2019.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in detti territori e i **titolari di mutui** relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno **il diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei mutui**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità anche parziale dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto è previsto dall' **Ordinanza n. 619 del 5 dicembre 2019**, pubblicata il **12 dicembre 2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 291**.

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca! si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di finanziamenti, persone fisiche con residenza nelle province colpite possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il **10 giugno 2021** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre 12 mesi dalla data di richiesta ovvero il maggior termine di durata dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.